

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3736

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 gennaio 1967 (Stampato n. 1962)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera .
il 21 gennaio 1967*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957,

n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « fino al 31 dicembre 1969 », sono sostituite con le altre: « fino al 31 dicembre 1973 ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. — A modifica della legge 11 giugno 1954, n. 384, e della legge 26 aprile 1964, n. 313, viene riconosciuta al comune di Gorizia, fino alla scadenza della presente legge, previa autorizzazione biennale del Ministero delle finanze, la facoltà di riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, con le agevolazioni previste dalla presente legge:

- 1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti;
- 2) oli di semi alimentari;
- 3) caffè e surrogati di caffè;
- 4) zucchero;
- 5) birra.

L'imposta non può eccedere la misura di lire 30 al litro per la benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio.

Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al 15 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Al comune di Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte delle imposte riscosse, a termine dei precedenti commi, da determinarsi in ragione delle quantità dei contingenti destinati al consumo del suo territorio.

La determinazione di detta quota parte è stabilita annualmente con decreto del Prefetto, sentito l'Intendente di finanza ».

ALLEGATO

Decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 7 dicembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226;

Vista la legge 19 febbraio 1965, n. 28;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine del 31 dicembre 1966 previsto dalla legge citata 11 dicembre 1957, n. 1226, e di emanare nuove norme circa il regime dei contingenti di prodotti e di materie prime immesse al consumo nella parte del territorio della provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della suddetta legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, è prorogato fino al 31 dicembre 1969.

Restano in vigore, fino alla scadenza del termine di proroga stabilito dal comma precedente, tutte le altre disposizioni di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con le integrazioni apportatevi dall'articolo 20-*bis* della legge 19 febbraio 1965, n. 28.

Art. 2

La tabella unica prevista dall'articolo 2 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, sostitutiva delle tabelle *A* e *B* già annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è sostituita dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze.

Art. 3

La tabella *A* comprende i contingenti introdotti attraverso la Dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e, nei limiti delle quote annualmente stabilite dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Gorizia, alla popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dello articolo 2 della legge stessa.

È ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 della tabella *A* annessa al presente decreto.

La tabella *B* comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Art. 4

I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente con la lavorazione e la trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella B annessa alla presente legge sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal 1° gennaio 1967 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1966.

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO —
PIERACCINI — ANDREOTTI
— TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A

Numero pro- gressivo	P R O D O T T O	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino da macello e carni macellate fresche anche refrigerate e congelate	Tonn.	2.000
2	Burro e grassi alimentari	»	650
3	Olii alimentari	»	1.500
4	Caffè	»	500
5	Surrogati del caffè	»	150
6	Zucchero	»	2.100
7	Cacao	»	20
8	Birra di produzione nazionale	Hl.	10.000
9	Birra di produzione estera	»	1.500
10	Pepe	Tonn.	7
11	Barre di ferro, o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato.....	»	200
12	Tubi di ferro o acciaio anche zincati.....	»	300
13	Punte o chiodi	»	150
14	Viterie e bullonerie	»	50
15	Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, ecc. e loro parti; serrature, catenacci, lucchetti, loro parti e loro chiavi	»	30
16	Legname per costruzione e da lavoro	mc.	5.000
17	Legna da ardere	Tonn.	20.000
18	Carbone vegetale	»	500
19	Benzina	»	10.000
20	Acqua ragia	»	10
21	Petrolio	»	600
22	Gasolio	»	10.000
23	Lubrificanti	»	400

TABELLA B

Numero pro- gressivo	P R O D O T T O	Contingente annuo	
1	Zucchero	Tonn.	2.400
2	Cacao	»	90
3	Burro di cacao	»	50
4	Spiriti	Ha.	2.600
5	Olii e grassi per usi industriali (di lino, di pesce, di cocco, di palma, di palmisti, ecc.)	Tonn.	500
6	Ghisa in pani	»	500
7	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di ac- ciaio anche zincate; piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato.....	»	4.000
8	Rame	»	30
9	Bronzo e leghe varie	»	50
10	Filo di rame nudo o rivestito	»	10
11	Guarniture per carde	»	5
12	Punte per pettinatrici di cotone o di fiocò	»	0,1
13	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	mc.	25.000
14	Acqua regia	Tonn.	110
15	Unti da carro e per macchine	»	10
16	Colofonia	»	50
17	Olio di resina	»	100
18	Gomma lacca	»	2
19	Perossido di sodio	»	15
20	Albumina	»	5
21	Coloranti minerali	»	100
22	Coloranti chimici	»	45
23	Inchiostri tipografici	»	2,3
24	Vernici isolanti	»	0,6
25	Colle, comprese quelle sintetiche	»	200
26	Carta e cartoni	»	10.000
27	Cellophan	»	20
28	Fecola di patate	»	600
29	Manicotti di gomma o di materiale sintetico	»	4
30	Tubi di cartone per filatura	»	50
31	Tubetti di acciaio per macchine per tingere	»	0,4
32	Solfato di magnesio	»	20
33	Anelli per filatoi e torcitoi	»	2
34	Maglie e lamelle quadre e quadri per telai	»	1,8
35	Acciai stampati e forgiati greggi	»	40
36	Olii combustibili diversi da quelli speciali, densi.....	»	80.000